DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 212/2025

del 19 settembre 2025

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2026/18]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione, del 6 agosto 2015, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione ([1]), il regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione, dal 1° marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione ([2]) e il regolamento delegato (UE) 2016/1178 della Commissione, del 10 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione ([3]) sono stati integrati nell'accordo SEE mediante decisione del Comitato misto SEE n. 113/2018 del 31 maggio 2018 ([4]).

(2) Il regolamento delegato (UE) 2016/2251 della Commissione, del 4 ottobre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale ([5]) è stato integrato nell'accordo SEE mediante decisione del Comitato misto SEE n. 83/2019 del 29 marzo 2019 ([6]).

(3) Il regolamento delegato (UE) 2023/315 della Commissione, del 25 ottobre 2022, che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nei regolamenti delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 e (UE) 2016/1178 per quanto riguarda la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per taluni tipi di contratti ([7]) è stato integrato nell'accordo SEE mediante decisione del Comitato misto SEE n. 60/2023 del 17 marzo 2023 ([8]). Il regolamento delegato (UE) 2023/315 stabilisce la data di applicazione differita per l'obbligo di compensazione per i contratti derivati OTC conclusi tra controparti appartenenti allo stesso gruppo, una delle quali è stabilita in un paese terzo e l'altra nel SEE al 30 giugno 2025.

(4) Il regolamento delegato (UE) 2023/314 della Commissione del 25 ottobre 2022 che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2016/2251 per quanto riguarda la data di applicazione di talune procedure di gestione del rischio per lo scambio di garanzie ([9]) è stato integrato nell'accordo SEE mediante decisione del Comitato misto SEE n. 60/2023 del 17 marzo 2023 ([10]). Il regolamento delegato (UE) 2023/314 stabilisce la data di applicazione differita dei requisiti di margine bilaterali per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, conclusi tra controparti appartenenti allo stesso gruppo, una delle quali è stabilita in un paese terzo e l'altra nel SEE al 30 giugno 2025.

(5) Le date di applicazione differite di cui ai regolamenti delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592, (UE) 2016/1178 e (UE) 2016/2251 della Commissione sono necessarie per garantire che tali contratti derivati OTC non siano soggetti all'obbligo di compensazione prima dell'adozione di una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012.

([1]) GU L 314 dell'1.12.2015, pag. 13.
([2]) GU L 103 del 19.4.2016, pag. 5.
([3]) GU L 195 del 20.7.2016, pag. 3.
([4]) GU L 110 del 25.4.2019, pag. 87.
([5]) GU L 340 del 15.12.2016, pag. 9.
([6]) GU L 210 del 2.7.2020, pag. 64.
([7]) GU L 43 del 13.2.2023, pag. 4.
([8]) GU L, 2023/2373, 26.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2373/oj.
([9]) GU L 43 del 13.2.2023, pag. 2.
([10]) GU L, 2023/2373, 26.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2373/oj.